

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE****ITALIA: INTERESSI PASSIVI TRA LA CASA MADRE E LA STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA**

Il decreto 147/2015 ha rafforzato il concetto della stabile organizzazione quale entità economica separata dalla casa madre. Sarà quindi necessario determinare il capitale di dotazione (la provvista di capitale che deve essere allocata dalla controllante straniera alla stabile organizzazione italiana in virtù della sua indipendenza funzionale, degli investimenti e dei rischi da sostenere, di un corretto rapporto di indebitamento ecc.); di conseguenza sarà possibile quantificare il carico di interessi passivi in relazione ad una corretta capitalizzazione della stabile organizzazione. L'addebito di interessi passivi da parte della casa madre è funzionale alla determinazione dell'imponibile italiano di modo che non vengano violati principi di capacità contributiva e potestà impositiva dei due Stati. Il reddito della stabile organizzazione italiana risulterebbe infatti sovrastimato, in assenza di addebito di quota parte degli interessi passivi da parte della casa madre, ed il reddito di quest'ultima risulterebbe sottostimato. Un ultimo quesito: gli interessi passivi corrisposti alla casa madre sono imponibili anche in Italia, e cioè soggetti a ritenuta? Si ritiene di no perché la stabile organizzazione non è un soggetto giuridico autonomo rispetto alla casa madre estera. Di contro la tesi che sostiene di sì, in virtù del principio generale che la stabile organizzazione italiana è sostituito di imposta in Italia. È auspicabile un chiarimento o una modifica legislativa.



M. Rubini

**STUDIO RUBINI & PARTNERS** Dott. Marco Rubini | [studiorubini@studiorubini.it](mailto:studiorubini@studiorubini.it)  
Associazione professionale tra dottori commercialisti

PAGINA

**11****ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI****ITALIA: ACCERTAMENTO NULLO SE VIOLA IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO**

L'art. 37bis c. 4 DPR 600/1973 prevede che, prima di emanare un avviso di accertamento per presunto abuso di diritto, l'Agenzia delle Entrate debba inviare al contribuente una richiesta di informazioni ed attendere la relativa risposta per almeno 60 giorni.

Con sentenza n. 23050 del 11/11/2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulli gli avvisi di accertamento emanati prima che siano decorsi i suddetti 60 giorni.

Nella motivazione della sentenza, la Cassazione ha spiegato come il mancato rispetto del suddetto termine comporti un'evidente violazione del diritto del contribuente al contraddittorio e ha richiamato diverse sue precedenti decisioni in materia (Cass. nn. 18184/2013, 25759/2014 e 406/2015) nonché giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. cause C-349/07 e C-276/12).

Dall'evoluzione delle sentenze degli ultimi anni e dalle motivazioni utilizzate dalla Corte di Cassazione in quest'ultima sentenza appare ragionevole aspettarsi a breve l'emanazione di una sentenza che finalmente affermi che qualsiasi atto impositivo, emesso in assenza di contraddittorio, è di per sé nullo, senza che sia necessario che il contribuente dimostri alcunché circa le sue argomentazioni difensive.



M. Petrucci



PG&amp;Partners

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |  
[marco.petrucci@pgpartners.it](mailto:marco.petrucci@pgpartners.it)